

Estratto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 13 - Natura e composizione e nomina commissioni consiliari

Art. 14 - Commissioni consiliari istituzionali

Art. 15 - Nomina e funzionamento delle commissioni consiliari istituzionali

Art.16 - Commissioni consiliari ordinarie

Art. 17 - Funzioni delle commissioni istituzionali e ordinarie

Art. 18 - Commissioni d'indagine

Art. 13 - Natura e composizione e nomina delle commissioni consiliari

1 - Le Commissioni Consiliari si suddividono in:

- a. Commissione Consiliari istituzionali
- b. Commissioni Consiliari ordinarie;
- c. Commissioni consiliari d'indagine

2- Le Commissioni consiliari hanno di norma la stessa durata del Consiglio Comunale, salvo diversa previsione di legge e/o di regolamento ovvero salvo quanto disposto in sede di istituzione della medesima.

3 - Le commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal Consiglio con votazione palese.

4 - I componenti decaduti per qualunque ragione vengono sollecitamente sostituiti.

Art. 14 - Commissioni consiliari istituzionali

1 - Le Commissioni Consiliari Istituzionali sono direttamente istituite dal presente regolamento e costituiscono un'articolazione di lavoro stabile del Consiglio Comunale, con funzioni di istruttoria e approfondimento delle materie oggetto delle sedute consiliari.

2 - Le commissioni istituzionali sono le seguenti:

- a. Commissione affari generali e finanze con funzioni di controllo e garanzia;
- b. Commissione ambiente e territorio;
- c. Commissione servizi alla persona.

Art. 15 - Nomina e funzionamento delle commissioni consiliari istituzionali.

1- Entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, sulla base delle indicazioni pervenute dai capigruppo consiliari costituisce le commissioni istituzionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e convoca la prima seduta, da tenersi entro i successivi trenta giorni, nel corso della quale, vengono nominati il presidente e il vicepresidente della commissione consiliare.

2 - La Presidenza della Commissione affari generali e finanze con funzioni di controllo e garanzia spetta ad un consigliere dell'opposizione.

3 - Per quanto riguarda le altre Commissioni, la Presidenza e la Vice Presidenza vengono riconosciute alternativamente ad un consigliere di maggioranza ed ad uno dell'opposizione.

4 - Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

5 - Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.

6 - Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

7 - I lavori delle commissioni istituzionali, non necessitano di numero legale e le opinioni formulate al loro interno non vincolano rispetto agli orientamenti che verranno successivamente espressi in sede consiliare.

8 - Il presidente o suo delegato predispone sintetico verbale della seduta da cui debbono in ogni caso risultare l'orario di inizio e fine lavori, i nominativi dei presenti e l'elenco degli argomenti trattati.

9 - E' facoltà dei membri richiedere che le proprie opinioni vengano sinteticamente riportate nel verbale o che venga allegato il documento in cui esse sono contenute.

10 - Il Sindaco, od un suo delegato, può partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

11 - Il Presidente può invitare alle sedute della Commissione gli assessori, il segretario generale, i dirigenti o i responsabili dei servizi e/o procedimenti perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulta necessario ai lavori della Commissione stessa.

12 - Possono essere altresì invitati consulenti o professionisti incaricati di progettazioni e studi dall'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

13 - La convocazione delle sedute avviene tramite posta elettronica con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

14 - Le Commissioni Consiliari istituzionali possono procedere a sessioni conoscitive.

Art. 16 - Commissioni consiliari ordinarie

1 - Le commissioni ordinarie possono essere istituite dal Consiglio Comunale per supportarne l'attività in settori e materie non trattati dalle commissioni istituzionali oppure per approfondire materie che, pur rientrando nell'ambito delle predette commissioni istituzionali, richiedono una particolare attenzione.

2 - Nel primo caso, le commissioni hanno durata fino al termine della consiliatura durante la quale vengono istituite; nel secondo la durata è definita nella deliberazione di istituzione.

3 - Se non diversamente previsto con la deliberazione di istituzione alle Commissioni ordinarie si applicano le stesse norme di funzionamento previste per le Commissioni istituzionali.

Art. 17 - Funzioni delle commissioni Istituzionali e ordinarie

1 - Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.

2 - Le commissioni provvedono all'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio alle stesse rimessi dalla Giunta Comunale o dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Consiglio Comunale o su iniziativa del Presidente della Commissione.

3 - Le commissioni possono altresì essere convocate per approfondire tematiche di competenza del Consiglio comunale.

4 - Le commissioni hanno potere d'iniziativa, per il tramite dei propri componenti consiglieri, per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, ordini del giorno, nell'ambito delle materie di loro competenza.

5 - L'istruttoria è curata dagli uffici comunali secondo quanto stabilito dal presente regolamento all'articolo 8, comma 2.

Art. 18 Commissioni d'indagine

1- Su proposta del Presidente, su richiesta di almeno due quinti dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti, il Consiglio comunale può costituire nel suo interno, Commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 44, secondo comma della legge T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ss. mm. e ii., incaricate di effettuare accertamenti sui fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi.

2 - La deliberazione del Consiglio Comunale, che con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.

3 - Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.

4 - Nel provvedimento di nomina adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

5 - La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

6 - Su richiesta del Presidente, i Dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

7 - Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta, del collegio dei revisori, del Segretario generale e dei Dirigenti.

8 - La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

9 - La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un funzionario dell'Ufficio del Consiglio.

10 - Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima.